

Ordinanza che abroga il decreto federale concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione

del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 3 del decreto federale del 9 ottobre 1992¹ concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione,

ordina:

Art. 1 Abrogazione del decreto federale

Il decreto federale del 9 ottobre 1992 concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

Art. 2 Abrogazione di ordinanze

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 5 marzo 1990² concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato;
- b. l'ordinanza del 20 gennaio 1993³ concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2550

¹ RU 1993 375, 1995 4093

² RU 1990 386, 1992 1968

³ RU 1993 379